

RISOLUZIONE n. 4/97 (Seduta del 27.5.1997)

Risoluzione in tema di individuazione del Presidente di sezione che sostituisca, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.lgs 545/92, il Presidente della Commissione

Vista la nota, pervenuta il 28.4.1997, con cui il presidente di sezione della Commissione tributaria provinciale di Milano, Dott. Giuliano Neri, che esercita, a norma dell'art. 2 D.lgs 545/92, le funzioni non giurisdizionali del Presidente della Commissione, comunica che cesserà dall'incarico, per raggiunti limiti di età, il 10.6.1997 e pone il quesito se le funzioni non giurisdizionali di Presidente della Commissione dovranno essere svolte dal presidente di sezione con maggiore anzianità nell'incarico e subordinatamente di età oppure dal presidente di sezione con maggiore anzianità che abbia "l'identico status di magistrato, richiesto per il titolare";

Ritenuto che il quesito posto dal dott. Neri comporta l'interpretazione letterale e sistematica delle norme del D.lgs 545/92 di generale applicazione; che pertanto è opportuno adottare una risoluzione che consenta di individuare, alla scadenza dell'incarico del Presidente della Commissione o del presidente di sezione che lo sostituisce a norma dell'art. 2, il presidente di sezione cui spetta di svolgere, le funzioni non giurisdizionali del Presidente della Commissione.

L'art. 3 del Decreto Legislativo 545/92 stabilisce che i Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e regionali e i presidenti delle relative sezioni sono nominati "tra i magistrati ordinari, ovvero amministrativi o militari, in servizio o a riposo", per cui l'appartenenza ad una di tali categorie è configurata come requisito soggettivo per la partecipazione al concorso per la copertura del posto relativo e per il conseguimento della nomina.

L'art. 43, IV comma, del D.lgs 545/92 consente, per la nomina dei primi componenti nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali, che "i componenti delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado già avente sede nella regione sono nominati componenti nelle Commissioni tributarie rispettivamente provinciali e regionali costituite nella stessa regione con conferma, anche in deroga all'art. 8, comma 1, lettera c), del grado, della funzione e dell'incarico...". La norma, cioè, per non disperdere professionalità acquisite, ha consentito, in via transitoria e solo per le prime nomine, la conferma di componenti quali presidenti di sezione anche non in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 3 citato. Che si tratti di una deroga si ricava non solo dal dato letterale che usa l'espressione "anche", riferita alla specifica deroga alla previsione dell'art. 8, per indicare una deroga ulteriore a quella prevista in via generale con la previsione della conferma, tout court,